

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 136/2025 - DAL GIORNO 18 APRILE 2025 E FINO A NUOVA DIVERSA DISPOSIZIONE E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI, COMITATI, PARANZE E CIRCOLI DI ORGANIZZARE E SVOLGERE EVENTI E/O MANIFESTAZIONI SULLA PUBBLICA VIA SENZA LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 17795/2025 del 26.03.2025 si inoltrava nota a tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli con la quale ho disciplinato le modalità ed i tempi per organizzare eventi e/o manifestazioni sul territorio
- ogni anno durante le Festività Pasquali, Lunedì in Albis ed il sabato e domenica successivi è consuetudine organizzare eventi e/o manifestazioni in area pubblica che richiamano la S.S. Maria dell'Arco;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 136/2025 si ordinava il divieto assoluto a tutte le ASSOCIAZIONI, COMITATI, PARANZE E CIRCOLI di organizzare e svolgere eventi e/o manifestazioni sulla pubblica via, del territorio del Comune di Afragola, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

DATO ATTO che la predetta ordinanza, erroneamente, per mero refuso, indicava quale data di decorrenza 18 Aprile 2024 anziché 18 Aprile 2025.

RITENUTO pertanto procedere a rettificare parzialmente l'Ordinanza Dirigenziale n. 136/2025 relativamente alla data di decorrenza intesa quale 18 Aprile 2025 e non 2024.

CONSIDERATO che

- ad eccezione degli eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Ente o di carattere Religioso, le altre sono di carattere privato;
- ogni evento e/o manifestazione richiama la presenza di numerose persone ed è necessario adottare tutti i provvedimenti tesi a tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei partecipanti e sospendere temporaneamente il traffico veicolare nei luoghi teatro dell'evento;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali (D.P.R. 267/2000) ;

VISTO il Decreto legislativo n. 285 del 30.04.92 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. ;

ORDINA

per le ragioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate

rettificare parzialmente l'Ordinanza Dirigenziale n.136/2025 relativamente alla data di decorrenza intesa quale 18 Aprile 2025 e non 2024;

a far data dal giorno 18 aprile 2025 e fino a nuova diversa disposizione

- **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO** a tutte le ASSOCIAZIONI, COMITATI, PARANZE E CIRCOLI di organizzare e svolgere eventi e/o manifestazioni sulla pubblica via, del territorio del Comune di Afragola, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- **E' FATTO OBBLIGO** di terminare tutte le manifestazioni autorizzate entro e non oltre le ore 20.00 del giorno stesso.
- **Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria.**

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it – area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Sindaco del Comune di Afragola, ai Signori Assessori del Comune di Afragola, ai signori Consiglieri Comunali del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, ai Signori Dirigenti del Comune di Afragola, a tutti i presidenti e componenti delle associazioni, comitati, paranze e circoli presenti sul territorio del Comune di Afragola, i quali ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Maggiore dott. Antonio Amore.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dei LL.PP. (DPR 24/11/71, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Campania, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di sua pubblicazione (Legge 3/12/71 n.1034).

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)